

REP. n. _____ del _____

**CONTRATTO TRA SOCIETA' DELLA SALUTE DI PRATO E IL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA PIETRA
D'ANGOLO/ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'EMERGENZA E URGENZA
SOCIALE (SEUS) – PERIODO 20.02.2018 - 12.12.2018 - CIG 7109025902.
CIG DERIVATO 7349647093**

L'anno duemila_____, addì _____ (_____) del mese di _____
presso la Sede della Società della Salute di Prato, Via Roma 101;

SONO COMPARSI

Da una parte:

La **Società della Salute di Prato**, di seguito SdS, rappresentata nella persona di
_____ nat_ a _____ il _____, codice fiscale
_____ e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della
Salute sita in 59100 Prato (PO), Via Roma 101, il quale interviene in questo atto,
nella sua qualità di _____, in rappresentanza e per conto della Società
della Salute di Prato, codice fiscale 01975410976;

dall'altra parte:

_____, di seguito _____, _____, con sede legale
in _____, via _____ C.F. e partita IVA _____,
nella persona del sig. _____, nato a _____ il
_____, Presidente pro-tempore del _____, domiciliato
presso la sede del soggetto gestore;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;
- che con determinazione n. ____ del _____ della SdS Valdarno Inferiore, esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti del _____
- - che il _____ risulta iscritta all'Albo _____ nonché all'Albo _____;

- che il _____ è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione n. _____ del _____;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra la Società della Salute e _____ che si fa carico della gestione di parte dei servizi di emergenza e urgenza sociale individuati nel Capitolato Speciale di gara (all. "A" al presente atto) e nel Progetto (all. "B" al presente atto).

In particolare, _____ svolge i seguenti servizi:

- INSERIRE DESCRIZIONE SERVIZI

Art. 2 – Gestione dei servizi e obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'art. 2 con idonea organizzazione. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Progetto presentato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il referente del servizio per il soggetto gestore è _____ e per la SdS _____ nella sua qualità di _____.

Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al Referente del Servizio di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio;
- nominativo dei responsabili.

Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente per gli operatori di servizi pubblici in materia di diritti dell'utenza, di immigrazione e di protezione

per richiedenti asilo o rifugiati, di quanto previsto nel progetto presentato al Ministero e nella presente convenzione.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dal _____ al _____. L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite lettera raccomandata A/R con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

Art. 4 - Determinazione dell'importo contrattuale

La SdS corrisponde all'Impresa la somma complessiva di Euro _____ (Euro _____), oltre ad IVA al _____ per Euro _____ (Euro _____) e così per un totale complessivo di Euro _____ (Euro _____).

Le somme citate si intendono onnicomprensive: non sarà versata all'Impresa nessuna somma addizionale.

La SdS si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni conformemente a quanto previsto dall'art. 30 della Legge Regionale n. 13/2008 nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il CUP assunto per la gestione del presente contratto è il seguente: _____. Il CIG è il seguente: _____.

1. Il soggetto gestore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
2. Il soggetto gestore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto,

sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dal soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il soggetto gestore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

3. A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a _____, alle transazioni relative al presente contratto è il seguente: - _____ e che le persone che operano su di essi sono:

4. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 6 - Danni, penalità e risoluzione

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile della SdS alla presenza del Responsabile del servizio indicato dal soggetto gestore. Il Responsabile dell'esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo al soggetto gestore il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni: in assenza di volontà del soggetto gestore a partecipare all'accertamento, il Responsabile della SdS vi provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempimento alla quale il soggetto gestore affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di

carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- a) interruzione del servizio;
- b) ritardi nello svolgimento del servizio;
- c) ritardi o omessa consegna della rendicontazione o dei report periodici;
- d) inosservanza grave degli obblighi/indirizzi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) inosservanza degli obblighi/adempimenti previsti nel Progetto di gestione presentato dall'appaltatore, ivi comprese le offerte sui servizi aggiuntivi;
- f) ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio;
- g) comportamento scorretto degli operatori nei confronti degli ospiti;
- h) mancata pulizia delle strutture.

La penale applicata per ciascuna singola inadempienza contrattuale sarà allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 7 - Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

Il soggetto gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm. Le parti danno atto che il soggetto gestore ha provveduto a consegnare alla SdS copia del proprio documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e degli aggiornamenti in materia di sicurezza, ad indicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 81/2008 nonché indicazione del personale impiegato nella realizzazione del servizio. Il soggetto gestore si impegna ad aggiornare la SdS di eventuali cambiamenti che dovessero intervenire.

Art.. 8 – Coperture assicurative

Il soggetto gestore si assume la responsabilità di ogni danno che possa derivare al Committente o a terzi, cose o persone, per fatti connessi agli interventi e alle attività oggetto della presente convenzione, effettuati dai propri volontari. A tal

fine dovrà contrarre apposita polizza contro i rischi inerenti ogni fase d'esecuzione degli interventi e delle attività oggetto di affidamento. Il soggetto gestore si obbliga altresì ad assicurare i propri aderenti, che prestano la loro attività di volontari per la realizzazione di quanto previsto in convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il soggetto gestore si impegna a stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi per a copertura di eventuali danni commessi dai soggetti che sono ospiti sul progetto per tutta la durata della convenzione stessa. La Società della Salute Valdarno Inferiore è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che, anche *in itinere*, dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento.

Art. 9 – Diffida e risoluzione del contratto

Qualora, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Direttore assegna mediante diffida al un termine di 30 giorni per conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolve automaticamente. Costituiscono cause di risoluzione e/o inadempimento del contratto:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal CCNL;
- c) grave inadempimento o frode dell'affidataria atto a compromettere il risultato del servizio;
- d) mancato rispetto del DLGS 50/2016
- e) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- f) non attuazione del progetto presentato;
- g) avvenuta applicazione di tre penali nell'arco di un anno.
- h) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa
- i) concessione in subappalto totale o parziale del servizio oggetto di appalto

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Privacy

La SdS, in qualità di Titolare del trattamento dati, informa il soggetto gestore che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il soggetto gestore si obbliga altresì al pieno rispetto delle norme relative alla sicurezza sul trattamento dei dati personali che la SdS ha adottato con l'approvazione del proprio Regolamento sulla privacy (deliberazione Assemblea n. 28 del 25.11.2013). Contestualmente alla stipula della presente convenzione la SdS provvede a nominare il soggetto gestore responsabile esterno del trattamento dati. Il soggetto gestore si obbliga alla trasmissione, entro cinque giorni dalla stipula del presente atto, delle nomine di incaricato del trattamento di propri dipendenti e collaboratori.

Art. 11 – Rispetto del Codice di Comportamento della Società della Salute

Area Pratese

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato sia dal Comune di Prato, sia dalla AUSL Toscana Centro (vista l'attuale gestione indiretta dei servizi in capo alla SDS Area Pratese) pubblicati nei rispettivi siti dei due Enti erogatori dei servizi. La violazione del Codice di Comportamento da parte del soggetto gestore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 12 - Imposta di registro e di bollo

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

Art. 13 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Prato, lì

Per la Società della Salute Area Pratese _____

Per il soggetto gestore _____

Le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile, le condizioni del presente Contratto indicate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.

Per la Società della Salute Area Pratese _____

Per il soggetto gestore _____